



*Ministero dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma Divisione 6  
Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275

prot. n. 36101

Roma, 23 aprile 2008

Ai Dirigenti Generali Territoriali  
LORO SEDI

A tutti gli UMC  
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana  
Assessorato Trasporti  
Turismo e Comunicazioni  
Direzione Trasporti Via  
Notarbartolo, 9 PALERMO

All'Assessorato Regionale  
Turismo Commercio e Trasporti  
Direzione Compartimentale  
M.C.T.C. per la Sicilia  
Via Nicolò Garzilli, 34  
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Comunicazioni e Trasporti  
Motorizzazione Lungadige San  
Nicolò, 14 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano  
Ripartizione Traffico e Trasporti  
Palazzo Provinciale 3b Via Crispi, 10  
BOLZANO

e p.c. Al Ministero dell'Interno Direzione Centrale  
per la Polizia Stradale Ferroviaria di  
Frontiera e Postale Servizio di Polizia  
Stradale ROMA

All'AIRA-C.N.A  
Via Guattani, 13  
ROMA

All'ANARA-Confartigianato Via S.  
Giovanni in Laterano, 152 ROMA

All'ANFIA Viale  
Pasteur, 10  
ROMA

Alla FEDERAICPA  
Via Nomentana, 248  
ROMA

All'UNRAE Via  
Abruzzi, 25  
ROMA

All'U.N.A.S.C.A.  
Piazza Marconi, 25  
ROMA

Alla ConfederTAAI  
Via Laurentina, 569  
ROMA

OGGETTO: Revisione autocaravan.

Giungono a questa sede richieste di chiarimento in ordine alla tempistica in base alla quale le autocaravan debbono essere sottoposte a revisione.

Al riguardo, deve evidenziarsi che la direttiva 70/156/CEE e successive modifiche e integrazioni (v. da ultima la direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001 - Allegato II – paragrafo A – punto 5.1) definisce le autocaravan quali veicoli della categoria M per uso speciale costruiti per essere adibiti all'alloggio.

Pertanto, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto 6 agosto 1998, n. 408 ("Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi"), sono soggette a revisione:

- annuale, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
- il quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)